



COMUNE DI MONTEPAONE

P. IVA 00297260796 (Provincia di Catanzaro) Tel. 0967/49294-5-6 Fax 49180

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 43 Reg. Del.

OGGETTO: Costituzione Ufficio Procedimenti disciplinari e Contenzioso del Lavoro - Attribuzioni e determinazione del funzionamento

L'anno duemiladodici, il giorno otto, del mese di marzo, alle ore 13,50, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

<i>N/ro d' ord.</i>	<i>Cognome e nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1	Dott. Francesco Froio	Sindaco	X	
2	Dott. Michele Malta	Vicesindaco	X	
3	Avv. Giuseppe Macrì	Assessore	X	
4	Sig. Roberto Sestito	"	X	
5	Dott. Francesco Salvatore Galati	"		X

Assiste il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Scarpino

Presiede il Sindaco Dott. Francesco Froio, il quale, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 55-bis, comma 4, dei D.Lgs. 30-3-2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs. 27/10/2009, n. 150, fa obbligo ciascuna Amministrazione, secondo il proprio ordinamento, di individuare l'ufficio competente per i provvedimenti disciplinari;
- la funzione di questo ufficio è quella di contestare l'addebito al dipendente, istruire il procedimento disciplinare ed adottare l'atto conclusivo del procedimento (la sanzione);
- l'art. 12 bis del medesimo D.Lgs. 165 /2001 dispone che "le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie"

Considerato;

- ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 165/2001, come modificato- dall'art. 69 del D. Lgs. 150/2009, sono individuate nuove forme e termini del procedimento disciplinare;
- le infrazioni e le sanzioni superiori al rimprovero verbale sono state modificate dal D.

:

Lgs. n. 150/2009 rispetto a quanto previsto nei contratti collettivi vigenti;

- il procedimento disciplinare risulta diversificato in relazione a due fattori: la gravità dell'infrazione e la presenza o meno del responsabile dell'area con qualifica dirigenziale;
 - le sanzioni si distinguono in tre categorie di gravità: rimprovero verbale, sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale: e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) e sanzioni di maggiore gravità quando la sanzione è superiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione per più (di 10 giorni);
 - le nuove disposizioni risultanti dalla modifica dell'art. 55 bis del D. Lgs. 165/2001 attribuiscono la competenza per i procedimenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di minore gravità ai responsabili di Area, purché aventi qualifica, dirigenziale;
 - in questo Comune non, sono presenti responsabili con qualifica dirigenziale per cui le sanzioni sono ripartite tra il responsabile cui il dipendente fa riferimento per quelle di minore gravità e l'Ufficio Procedimenti disciplinari per le altre di maggiore gravità, pertanto, risultano applicabili le disposizioni di cui al terzo comma del citato art. 55 bis;
 - ai sensi del comma 1 del predetto art. 55 bis del D. Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 69 del D. Lgs. 150/2009, qualora i responsabili di area non rivestano qualifica dirigenziale o in ogni caso per i procedimenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari per le infrazioni di maggiore gravità, è necessario individuare un Ufficio competente per i procedimenti disciplinari che risponda alle modifiche normative intervenute.
 - occorre procedere, stante la struttura organizzativa dell'Ente, ad individuare l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, al quale conferire le ulteriori funzioni con riferimento al contenzioso del lavoro ritenendo detta ultima materia connessa a quella disciplinare;
 - inoltre, l'art. 55, comma 3, del D. Leg.vo 165/2001 pone il divieto per la contrattazione collettiva di istituire procedure di impugnazione delle sanzioni disciplinari;
 - i contratti collettivi, cui è affidata dal medesimo art. 55, la possibilità di prevedere procedure di conciliazione non obbligatoria, non contengono, allo stato, alcuna disposizione in tal senso;
 - non è più ammissibile, in virtù del combinato disposto dell'art. 68 e 73 del D. Leg.vo 150/2009, l'impugnazione di sanzioni disciplinari di fronte ai collegi arbitrali di disciplina;
- Dato atto che, stante la struttura organizzativa dell'Ente è possibile costituire il predetto Ufficio competente per i procedimenti disciplinari e per il contenzioso del lavoro che risponda alle modifiche normative intervenute;
- Vista la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.14/2010 in merito all'applicazione del citato art. 69 del D. Lgs. 150/2009;
- Considerato che l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari è composto dal Segretario Comunale, integrato dal Responsabile di area di appartenenza del personale di volta in volta interessato dal procedimento disciplinare coinvolto in qualità di componente, nonché dal Responsabile dell'Ufficio personale; in caso di assenza, impedimento e/o di qualsivoglia ragione che renda di fatto impossibile la costituzione dell'Ufficio secondo la composizione sopra indicata, ovvero laddove sia interessato dal procedimento disciplinare un Responsabile di area, il Segretario Comunale provvederà, con proprio atto, ad individuare un altro dipendente con qualifica idonea cui affidare temporaneamente le suddette funzioni che operi in sostituzione al fine di assicurare in ogni caso l'azione e la collegialità dell'Ufficio Procedimenti disciplinari.
- VISTO il D. Lgs. 267/2000;
- VISTO il D. Lgs. 150/2009;
- VISTO il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- Vista la legge 183/2010 (Collegato Lavoro)
- Visto l'art. 412 bis del Codice di Procedura Civile
- Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi di legge
- VISTI gli atti d'Ufficio;
- Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intende integralmente trascritta;

Di individuare per le ragioni esposte in premessa, L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari e del contenzioso del lavoro ai sensi dell'art. 55/bis, comma 4, del D. Lgs. 165/2001, come introdotta dall'art. 69 del D. Lgs. 150/2009 e dell'art. 12 bis del medesimo D.Lgs. 165/2001;

Di dare atto che l'ufficio è composto dal Segretario Comunale, integrato dal Responsabile di area di appartenenza del personale di volta in volta interessato dal procedimento disciplinare coinvolto in qualità di componente, nonché dal Responsabile dell'Ufficio personale;

Di dare atto che in caso di assenza, impedimento o di qualsivoglia ragione che renda di fatto impossibile la costituzione dell'Ufficio secondo la composizione sopra indicata e, laddove sia interessata dal procedimento disciplinare un responsabile di settore, il Segretario comunale provvederà, con proprio atto, ad individuare un altro dipendente con qualifica idonea cui affidare temporaneamente le suddette funzioni;

Di affidare all'Ufficio in oggetto oltre alle competenze stabilite dalla legge in materia di procedimento disciplinare, quelle relative al contenzioso del lavoro ritenendole materie connesse assolvendo l'obbligo di cui all'art. 12 bis del medesimo D. Leg.vo 165/2001;

Di dare atto che il costituito ufficio opererà secondo le procedure di cui l'allegato sub A) che con il presente atto si approva;

Di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ogni altro analogo provvedimento assunto in precedenza;

Di rendere nota ai dipendenti l'adozione del presente atto con la pubblicazione sul sito web all'Albo Pretorio dell'Ente nella sezione trasparenza;

Di comunicare il presente atto, per opportuna informazione alle OO.SS., al R.S.I.I. e ai Responsabili di Posizione Organizzativa;

Il presente atto, stante l'urgenza di provvedere, con successiva ed unanime votazione, è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO
Dott. Giuseppe Scarpino

IL SINDACO - PRESIDENTE
Dott. Francesco Froio

:

<i>La presente deliberazione, a norma dell'art. 124 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, viene pubblicata all'Albo on-line per quindici giorni consecutivi decorrenti dal__14/03/2012__ al__29/03/2012__;</i> <i>IL RESP. DELL'ALBO IL SEGRETARIO</i> <i>Sig.ra Fabbio Rosaria Dott. Giuseppe Scarpino</i>	<i>/X / Comunicata ai Capigruppo Consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio con nota prot. n. __2757__ del_14/03/2012__ ai sensi dell'art. 125 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo 18/8/2000,n. 267.</i>
<i>La presente deliberazione è divenuta esecutiva</i> <i>/__ / il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. 18/8/2000, n. 267, trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione.</i> <i>/__ / il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18/8/2000, n. 267, perché dichiarata immediatamente eseguibile.</i> <i>/__ / il _____, a seguito dell'esito del controllo richiesto dai Sigg. ri Consiglieri.</i> <i>IL SEGRETARIO</i>	<i>/__ / Comunicata al Prefetto di Catanzaro ,contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, con nota prot. n. _____ del _____ ai sensi dell'art. 135 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.</i> <i>Il sottoscritto Segretario del Comune certifica, su attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal _____ al _____, senza seguito di ricorsi.</i> <i>IL SEGRETARIO</i>